

# Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino

Ente di Diritto Pubblico (D.L. 13-9-1946 n.233)

Avellino – via Circumvallazione, 173 – Tel. 082535435

E-mail: [info@ordinemediciavellino.it](mailto:info@ordinemediciavellino.it) – Pec: [segreteria.av@pec.omceo.it](mailto:segreteria.av@pec.omceo.it) – [www.ordinemediciavellino.it](http://www.ordinemediciavellino.it)

Codice Fiscale 80001350646

## **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI**

**E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO- APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO CON DELIBERA N. 3**

**DEL 13 MARZO 2024**

### **1. Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione della tassa annuale di iscrizione all'Albo/i da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio direttivo per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

### **2. Funzione della tassa**

Le tasse di iscrizione all'Albo/i da parte degli Iscritti costituiscono le Entrate del bilancio dell'Ordine e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi

istituzionali dell'Ente.

### **3. Obbligatorietà**

La tassa dovuta dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia la data dell'iscrizione nel corso dell'anno, essa è dovuta per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, senza eccezione alcuna.

### **4. Determinazione della tassa**

La determinazione della misura della tassa a carico dell'Iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti

dell'art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.

Il Consiglio può stabilire ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata.

documentazione;

## **5. Comunicazione della tassa**

L'Ordine trasmette agli Iscritti l'avviso di pagamento PagoPA con indicazione dell'importo della tassa annuale

dovuta e delle modalità di pagamento, a mezzo PEC agli indirizzi comunicati dagli Iscritti.

Di detto invio viene data ampia comunicazione attraverso la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ordine e invio di mail massiva.

L'Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell'avviso di pagamento PagoPA, posto che l'Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento della tassa annuale d'iscrizione all'Albo/i e può

attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

## **6. Modalità di pagamento**

Tutti gli Iscritti sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione entro il 31 Marzo di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento esclusivamente tramite il sistema di riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bonifici bancari fuori nodo PagoPA), avendo

disposizione l'avviso di pagamento inviato dall'Ordine a mezzo PEC.

In caso di mancato temporaneo funzionamento della casella PEC, l'Iscritto può chiedere per iscritto alla segreteria dell'Ordine l'invio del proprio PagoPA, contenente la tassa di iscrizione all'Albo/i, a mezzo mail ordinaria, all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato.

## **7. Cancellazione dell'iscritto dall'Albo/i.**

La cancellazione dell'Iscritto dall'Albo/i determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.

L'Iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno solare in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse

della tassa di iscrizione all'albo/i; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di pagamento della tassa di iscrizione all'Albo/i ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre dalla data del decesso, pertanto nessuna tassa potrà

essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della tassa e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario dà luogo all'avvio della procedura di cancellazione per morosità.

L'iscritto che non abbia più interesse ad essere iscritto all'Albo/i professionale/i deve chiedere formalmente la cancellazione con apposita domanda in bollo da presentare presso gli uffici di segreteria dell'Ordine.

#### **8. Reiscrizione**

L'iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'Albo/i, producendo integralmente una nuova domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, comprendendo, oltre alle sanzioni amministrative, anche le spese affrontate dall'Ente per il recupero delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all'Ordine.

#### **9. Sospensione dall'esercizio professionale**

In caso di sospensione dall'esercizio professionale dell'iscritto, la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo/i ma ne impedisce soltanto (e temporaneamente) l'esercizio della professione.

#### **10. Mancato pagamento della tassa d'iscrizione: procedura di recupero.**

**1° SOLLECITO.** Decorsi trenta giorni dal termine del pagamento della Tassa senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito di pagamento a mezzo PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine o suo mancato recapito, tramite posta prioritaria con spese a

carico del destinatario, contenete il PagoPA della tassa con l'applicazione di una mora di €50,00, con scadenza di pagamento al 31 maggio dell'anno in corso.

**2° SOLLECITO.** Decorsi trenta giorni dal termine del 1° SOLLECITO senza che l'iscritto abbia provveduto si

procederà ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo

PEC all'Ordine, tramite posta prioritaria con spese a carico del destinatario, contenente il PagoPA della tassa

con l'applicazione di una mora di €100.00, con scadenza di pagamento al 31 agosto dell'anno in corso.

**CONVOCAZIONE:** A decorrere dal 1 settembre fino al 30 Novembre il Presidente procederà a convocare,

tramite Racc. A/R e/o PEC, l'iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità verrà

pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 3/2018.

La cancellazione verrà effettuata entro il 31 dicembre dell'anno.

L'Ordine, si riserva la possibilità di inviare ulteriori solleciti a mezzo PEC, email, posta ordinaria/raccomandata e SMS, qualora ne rilevi la necessità.

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto.

### **11. Inadempimento**

Il Presidente vigila sul pagamento delle tasse da parte di tutti gli Iscritti.

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della relativa delibera, se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

In caso di avvenuto pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

### **12. Comunicazione della cancellazione.**

Il Presidente procede con apposita PEC (o lettera Racc. A/R), a comunicare all'Iscritto il provvedimento adottato e a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 221/50.

### **13. Inesigibilità**

La quota annuale d'iscrizione è dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'Isritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità e anti economicità di azioni di recupero.

In questi casi il Consiglio direttivo dell'Ordine ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero della tassa.

### **14. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino nella seduta del 13 marzo 2024, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCeO per approvazione e trasmissione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCeO di Avellino ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.